

REP. N°

CONSORZIO BONIFICA VELIA

PRIGNANO CILENTO (SA)

Schema di CONTRATTO DI FORNITURA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UNA MACCHINA DECESPUGLIATRICE SEMOVENTE NUOVA DI FABBRICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA' PREZZO

(CUP E11J23000410005 - CIG A018F9F7EC)

*** *** *** *** *** ***

L'anno ____, il giorno __ del mese di____, presso la sede legale del Consorzio di Bonifica "Velia" in Prignano Cilento (SA), alla località Piano della Rocca, sono presenti i Signori:

_____ nato a _____ il _____ c.f. _____ e domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, la quale interviene in questo atto nella sua qualità di Presidente del Consorzio di Bonifica Velia c.f. _____ (PEC consorziovelia@pec.it) domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (di seguito, anche, *consorzio*) il sig. _____, nata/o a _____ il _____ c.f. _____ che interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale della Ditta xx, con sede legale in _____, via _____, cap _____, partita iva _____ (di seguito, anche, *fornitore*)

PREMESSO

- 1) che con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 105 del 14/07/2023 il *consorzio* ha deliberato di dare avvio alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura in oggetto;
- 2) che all'esito delle prescritte procedure di pubblica evidenza, con Delibera _____ la summenzionata procedura è stata aggiudicata, in

favore del *fornitore* in ragione della relativa offerta tecnico-economica, parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- 3) che, a seguito dell'esito positivo di tutti i controlli espletati per la verifica dei requisiti autodichiarati ai sensi dell'art. 94 - 98 D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- 4) che le parti intendono addivenire alla sottoscrizione del presente contratto

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto appresso:

ARTICOLO 1 - CONFERIMENTO

Il *consorzio* conferisce al *fornitore* l'esecuzione della fornitura, sotto l'osservanza delle previsioni normative discendenti dal d. lgs. 36/2023, dal codice civile nonché dalle previsioni negoziali del presente contratto e dei seguenti documenti negoziali e capitolari che ne costituiscono parte integrante e sostanziale - ancorché non materialmente allegati - in quanto provenienti o comunque conosciuti e accettati dalle parti contraenti e, comunque, depositati agli atti del *consorzio* :

- a) bando
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato tecnico;
- d) offerta tecnica del *fornitore*;
- e) offerta economica del *fornitore*;
- f) cauzione definitiva ex art. 117 comma 1 del *codice* n. _____ del _____ rilasciata da _____ .
- g) fideiussione a garanzia sul corretto adempimento degli obblighi di cui all'art. 5.1 del capitolato tecnico.

Il *consorzio* designa l'ing. Marcello NICODEMO quale responsabile unico del progetto e direttore dell'esecuzione della fornitura.

Tutte le comunicazioni e prescrizioni avverranno in via esclusiva al domicilio digitale eletto in epigrafe.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura chiavi in mano di macchina decespugliatrice semovente nuova di fabbrica, fornita dal *fornitore* unitamente alle forniture e i servizi aggiuntivi contenuti nell'offerta tecnica resa in sede di gara nonché delle prestazioni accessorie di cui ai punti prestazioni di cui ai punti 4 (documentazione minima da fornire), 5 (garanzie, servizi connessi e accessori), 6 (oneri complementari) e 7 (verifica di conformità) del capitolato tecnico.

ARTICOLO 3 – CONSEGNA

La consegna del mezzo oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro centoventi (120) giorni continuativi dalla sottoscrizione del presente contratto o, se antecedente, dalla consegna in via di urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8 del *codice*.

La consegna determina l'applicazione della disciplina della "verifica di conformità" di cui all'art. 7 del capitolato prestazionale.

La mancata consegna entro il termine di cui al presente articolo o i ritardi derivanti dal mancato superamento della verifica di conformità determinano l'applicazione delle penali di cui all'art. 8 del capitolato tecnico, salvo il diritto per il *consorzio* di risolvere il contratto di appalto in danno del *fornitore* con conseguente incameramento della cauzione definitiva a ristoro dei danni subiti, salvo ulteriore conguaglio.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO

L'importo contrattuale è fissato in _____ oltre iva al 22%, in ragione del ribasso economico offerto dal *fornitore* durante la procedura di pubblica evidenza.

ARTICOLO 5 - PENALE PER I RITARDI

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore sono calcolate ai sensi dell'art. 8 del capitolato tecnico.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto al risarcimento del maggior danno subito dal *consorzio*.

ARTICOLO 6 – GARANZIE, ASSISTENZA TECNICA E OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il **fornitore** è tenuto a fornire le prestazioni e le garanzie accessorie previste e disciplinate dall'art. 5 del capitolato tecnico per complessivi

Il mancato assolvimento degli obblighi di garanzia di cui all'art. 5 del capitolato tecnico abilita il **consorzio** a risolvere il contratto di appalto e, comunque, ad escutere le garanzie di cui all'art. 1 lett. f e g.

ARTICOLO 7 - CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un'unica soluzione previa consegna del mezzo ed entro _____ giorni dal rilascio – con esito positivo - del verbale di verifica di conformità.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di decurtare dall'ammontare dei pagamenti l'importo di penalità o altri addebiti gravanti sul **fornitore**.

Il **consorzio** è un ente pubblico economico soggetto a split payment a seguito della previsione contenuta nel D.L.148/2017 e art. 17 ter D.P.R. 633/1972.

Il pagamento è assoggettato al positivo esperimento delle verifiche prescritte nei confronti dei privati operatori nel settore dei pubblici affidamenti e al potere di intervento sostitutivo degli enti preposti alla vigilanza e riscossione in ambito fiscale e previdenziale: non saranno dovuti interessi per il ritardato pagamento qualora il ritardo sia causato da condotta attribuibile al **fornitore** o ad irregolarità retributive, contributive, assicurative, fiscali emerse nei controlli preliminari effettuati nei suoi confronti prima del pagamento del corrispettivo dovuto.

Tutte le fatture emesse nei confronti del **consorzio** dovranno essere ricevute esclusivamente nel formato e con le regole stabilite dalla normativa sulla fatturazione elettronica; al fine dell'acquisizione da parte del Consorzio delle fatture elettroniche il soggetto affidatario dovrà utilizzare, per la trasmissione attraverso il Sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI, i seguenti riferimenti anagrafici e di indirizzamento: denominazione: Consorzio di Bonifica Velia; codice fiscale 80021580651; codice destinatario: USAL8PV; indirizzo pec: consorziovelia@pec.it.

È ammessa la cessione dei crediti unicamente con le modalità di cui all'articolo 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 8 – PAGAMENTI

La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute è il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice della fornitura, oltre ai soggetti da lui delegati.

I pagamenti saranno effettuati presso la banca tesoriere del *consorzio*, mediante emissione di appositi mandati di pagamento sul conto corrente dedicato.

Sarà onere del *fornitore* comunicare quanto stabilito dall'art.3 comma 7 della L.136/2010, modificato dalla L.217/2010, e richiesto dagli articoli successivi.

ARTICOLO 9 - COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE SULLA TRACCIABILITA'

I rapporti finanziari con il *fornitore* soggiacciono alle norme sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, pertanto, questi è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della L.136/2010 e dall'art.6 della L.217/2010.

Ai sensi dell'art.3 comma 7 della L.136/2010, modificato dalla L.217/2010, il *fornitore* deve comunicare al Consorzio, pena una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al successivo articolo:

- gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- nello stesso termine (entro 7 giorni) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il *fornitore* deve altresì comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

È ammissibile assolvere l'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del DPR 445/2000.

ARTICOLO 10 - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA C.I.G. E CODICE UNICO DI PROGETTO C.U.P.

Il **fornitore** è tenuto ad inserire in tutti i documenti fiscali il codice identificativo di gara (CIG) A018F9F7EC, attribuito dall'ANAC nonché il codice unico di progetto (CUP) E11J23000410005.

È altresì tenuto ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, appartenenti alla cosiddetta filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati al lavoro, un'apposita clausola con la quale ciascuno si assume gli obblighi di tracciabilità, pena la nullità assoluta degli stessi (art.3, c.9 L.136/2010).

I movimenti finanziari tra il **fornitore** con i subcontraenti dovranno avvenire tra conti correnti dedicati e, trattandosi di un'unica commessa, nei documenti fiscali dovranno essere riportati il codice identificativo di gara (CIG) utilizzato per la gara di appalto e il codice unico di progetto (CUP).

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il **consorzio** dichiarerà per iscritto la risoluzione di diritto del presente contratto nei casi:

- a) di cui all'articolo 122 D.Lgs. 36/2023;
- b) di non rispondenza della fornitura alle specifiche di contratto;
- c) di inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- e) nel caso in cui l'importo delle penali accumulate risulti superiore al 10% dell'importo di contratto.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento del **fornitore**, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo stimato di aggiudicazione del nuovo appalto per il

completamento della fornitura e l'importo stimato della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto e dall'affidamento della fornitura ad altro operatore economico, con riferimento alla eventuale maggior differenza di prezzo a carico del *consorzio*;
- l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto del tardivo espletamento della fornitura, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese di contabilità e di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato che derivi dal mancato adempimento alle condizioni del contratto originario;
- nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante sarà effettuata all'appaltatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono rimandate all'autorità giudiziaria competente ove ha sede l'amministrazione appaltante ed è esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

È consentito il subappalto se dichiarato dal *fornitore* in sede di gara e, comunque, esclusivamente entro i limiti di cui all'art. 8 del disciplinare di gara.

ARTICOLO 14 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA – GARANZIA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL CAPITOLATO TECNICO

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi di quanto stabilito dall'art.117 del D.lgs.36/2023, il *fornitore* ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

mediante polizza assicurativa numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ per l'importo di Euro _____.

La garanzia verrà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di conformità della fornitura da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

A garanzia degli impegni assunti ai sensi dell'art. 5 del capitolato tecnico, il fornitore ha altresì prodotto la cauzione n. _____ per l'importo di _____.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i mezzi di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 16 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 17 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R.131/1986. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 18- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016, i dati personali raccolti nei modelli allegati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei

dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.consorziovelvia.com, accedendo alla sezione 'privacy'. Il titolare del Trattamento è il Consorzio Velia.

Letto, approvato e sottoscritto.